



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia
C.A.P. 30014 CAVARZERE - Via Umberto I, 2
Cod. Fisc. e P. IVA 00194510277
Tel. 0426 317111 - Fax 0426 317193
Pec comune@pec.comune.cavarzere.ve.it
sito www.comune.CAVARZERE.VI.IT/ve.it

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 18 E 22 DEL CDI SOTTOSCRITTO IN DATA 27 MAGGIO 2019 PER IL TRIENNIO 2019-2021, INTEGRAZIONE DELL'ART.20/BIS.

L'anno 2020, il giorno 02 del mese di dicembre 2020, presso la Sala Consiglio del Palazzo del Municipio di Cavarzere si sono incontrati il Presidente la delegazione trattante di parte pubblica e i componenti di parte sindacale, risultano presenti:

Parte datoriale

dott. Luigi Marla Girotto

Parte sindacale

dott. Gianluca Ravaro R.S.U.

dott. Giovanni Venturini R.S.U.

Sig. Giovanni Zennaro UIL-FPL

Sig. Francesco Malin CISL-FP

Sig.ra Cristina Bastianello CGIL-FP

Funge da segretario verbalizzante: Sig.ra Stefania Bergantin

Le parti formulano la seguente interpretazione autentica degli articoli 20 e 27 del contratto collettivo decentrato integrativo del Comune di Cavarzere, e integrano con l'Art. 20/Bis il C.D.I per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 27 maggio 2019.

PREMESSA

Con riferimento alla determina n. 74 in data 20.03.2020 di costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'art 67 del CCNL del 21.05.2018 si precisa che richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto del salario accessorio così come introdotto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, che prevede che a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 21018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto



ai presenti al 31.12.2018, l'ammontare del suddetto fondo non necessita di modifiche in quanto il numero dei dipendenti è diminuito pertanto la norma prevede che in caso di riduzione del personale il limite incompressibile è l'anno 2016.

Verificato che la parte datoriale con nota del 01.07.2020 ha fatto pervenire alla delegazione trattante di parte sindacale la seguente sotto riportata proposta per:

1. L'interpretazione autentica dell'Art 20 del CDI 2019-2021;
2. L'integrazione al CDI dell'Art. 20/bis.
3. La modifica dell'Art. 27 del CDI 2019-2021;

Art 20 - Progressioni economiche orizzontali

Il comma 5 punto 2 viene così integralmente sostituito:

- per esperienza maturata si intendono le capacità acquisite e la crescita professionale dimostrata dall'ultima precedente posizione economica acquisita

Il comma 5 punto 3 viene così integralmente sostituito:

- per competenza acquisita si intende il percorso dell'individuo suddiviso in 5 punti per la formazione facoltativa (titoli di studio pubblici e accademici o parificati) e 5 punti per la formazione professionale (non corsi obbligatori) presso l'Ente.

Art 20/bis -Progressioni verticali:

- Visto l'art 22 comma 15 del D.Lgs 75/2017 che prevede "Le pubbliche Amministrazioni al fine di valorizzare le professionalità interne possono attivare, nel limite delle facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione fra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

- Vista la Legge n. 8 del 28.02.2020 che prevede per il triennio 2020-2022 possano essere destinati alle progressioni verticali non più del 30% dei posti previsti come nuovi assunzioni per ciascuna categoria nell'ambito del Piano Triennale dei fabbisogni di personale.

- Per la partecipazione ai concorsi pubblici con riserva al personale interno viene richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella categoria immediatamente inferiore con almeno una valutazione di 12 mesi nel Comune di Cavarzere.

La parte Sindacale comunica quanto segue:

Atteso che in data 28.09.2020 l'assemblea dei dipendenti a larga maggioranza ha approvato la proposta presentata dall'Amministrazione Comunale di interpretazione autentica dell'art. 20, della modifica dell'Art. 27 e dell'inserimento dell'Art. 20/bis al C.D.I. sottoscritto in data 27.05.2019, in data odierna sottoscrive la presente pre-



intesa con le seguenti interpretazioni autentiche e con le integrazioni/modifiche del C.D.I. parte normativa sottoscritto in data 27.05.2019.

"Le parti in data odierna formulano la seguente interpretazione autentica come di seguito riportata degli articoli 20 e 27 del contratto collettivo decentrato Integrativo del Comune di Cavarzere, e Integrano con l'Art. 20/Bis il C.D.I per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 27 maggio 2019".

L'Art 20 del CDI 2018-2021 -Progressioni economiche orizzontali:

Il comma 5 punto 2 viene così integralmente sostituito:

- per esperienza maturata si intendono le capacità acquisite e la crescita professionale dimostrata dall'ultima precedente posizione economica acquisita, 2 punti per ogni anno di permanenza all'interno della categoria economica per un massimo di 20 punti ogni anno di permanenza all'interno della categoria economica per un massimo di 20 punti.

Il comma 5 punto 3 viene così integralmente sostituito:

- per competenza acquisita si intende il percorso dell'individuo suddiviso in 5 punti per la formazione facoltativa (titoli di studio pubblici e accademici o parificati) e 5 punti per la formazione professionale obbligatoria nell'ambito del proprio ruolo e profilo.

Il CDI 2019-2021 viene integrato con il seguente:

Art 20/bis -Progressioni verticali-

- Visto l'art 22 comma 15 del D.Lgs 75/2017 che prevede "Le pubbliche Amministrazioni al fine di valorizzare le professionalità interne possono attivare, nel limite delle facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione fra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

- Vista la Legge n. 8 del 28.02.2020 che prevede per il triennio 2020-2022 possano essere destinati alle progressioni verticali non più del 30% dei posti previsti come nuovi assunzioni per ciascuna categoria nell'ambito del Piano Triennale del fabbisogni di personale.

1) Per la partecipazione ai concorsi pubblici con riserva al personale interno viene richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella categoria immediatamente inferiore con almeno una valutazione di 12 mesi nel Comune di Cavarzere.



Art. 27 CDI 2018-2021 -Indennità di servizio esterno personale area di vigilanza- viene così integralmente sostituito:

◦Al personale della polizia locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.

◦L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

◦Si individuano di seguito le fasce del compenso economico per lo svolgimento del servizio esterno:

◦Fascia A: servizio esterno 50,1 % giornata lavorativa (ore 3,01)

◦Fascia B: servizio esterno inferiore al 50 % giornata lavorativa (ore 2,59)

La presente indennità:

◦È cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 23, comma 5 CCNL 21/05/2018;

◦È cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni *(a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65; € 1.110,84 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR; € 780,30 per 12 mesi);*

◦È cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

◦Non è cumulabile con l'indennità condizioni lavoro di cui all'art 14.

Compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1, pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa;

La predetta indennità è corrisposta solo al personale compreso nella fascia A, con i seguenti valori:

◦ € 1,50 al giorno;

◦ € 10,00 al giorno festivo.

A specificazione di quanto sopra previsto, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese (presenza).



L'incontro finisce alle ore ___/___.


Le parti sottoscrivono altresì l'accordo, nominato allegato A, sull'utilizzo del fondo risorse decentrate annualità 2020.

Documento redatto di 5 pagine. Letto, approvato e sottoscritto.


Cavarzere, 02 dicembre 2020.


Il Presidente la delegazione trattante di parte pubblica:


Dott. Luigi Maria Girotto



Per la parte Sindacale:

CGIL-FP 

CISL-FP 

UIL-FPL 

R.S.U. 